

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 agosto 2018, n. 144

Lavori urgenti di sfalcio delle erbe infestanti per la conservazione delle strutture murarie del Ponte Romano in agro di Canosa, San Ferdinando di Puglia e Cerignola. Valutazione di incidenza (screening). Proponente: Sezione Lavori Pubblici. ID_5375.

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i "*piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti*";

VISTA la Determinazione n.22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA"*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;

VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 "*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)*" (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 "*Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"*" (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione *ad interim* del Servizio VIA e VINCA;

VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. "*Valutazioni Incidenza Ambientali nel settore del patrimonio forestale*" al Dott. For. Pierfrancesco Semerari

premesse che:

- con nota prot. AOO_064/20/04/2018 n. 6412, acquisita al prot. AOO_089/26/04/2018 n. 4318, la Sezione Lavori Pubblici ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R 304/2006;

- con nota prot. AOO_089/24/05/2018 n. 5497, il Servizio VIA e VINCA, a seguito di una preliminare istruttoria della documentazione trasmessa ha evidenziato quanto segue:
 - di integrare la documentazione progettuale effettuando le opportune verifiche con quanto riportato nella Sezione 11 – Interventi nei corsi d'acqua delle Misure di conservazione (R.r. n. 6/2016 e ss. mm. e ii.)
 - di acquisire i pareri, ai sensi dell'art. 6 comma 4 e 4bis della L.r. 11/2001 e ss. mm. e ii., dell'Ente di gestione del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto" e dell'Autorità di Bacino atteso che l'area di intervento risultava essere ricompresa tanto all'interno del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto", quanto in aree individuate nella cartografia allegata al vigente PAI quali aree a rischio idraulico "R4" oltre che ad "alta pericolosità di inondazione";
- con nota prot. n. 19645 del 23/05/2018, acquisita al prot. AOO_089/12/06/2018 n. 6329, la Provincia di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii., rendeva il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- con nota prot. AOO_064/04/07/2018 n. 10686, acquisita al prot. AOO_089/04/07/2018 n. 7316, la Sezione Lavori Pubblici ha trasmesso al Servizio VIA e VINCA documentazione integrativa riscontrando quanto richiesto con la nota prot. n. 6412/2018;
- con nota prot. AOO_089/30/07/2018 n. 8372, il Servizio VIA e VINCA sollecitava l'Autorità di Bacino ad esprimere il parere richiesto sulla base della documentazione in suo possesso entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente nota preannunciando che, decorso infruttuosamente il predetto termine, senza che fosse stato trasmesso il parere richiesto, lo stesso sarebbe stato inteso acquisito ai sensi dell'art. 17bis c. 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

premesse altresì che:

- l'Autorità competente all'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza relativa all'intervento in oggetto è la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett b) L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., in quanto *la localizzazione dell'intervento stesso interessa il territorio di due province;*
- con Determinazione n. 22 dell'01.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla Valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali);

si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla valutazione dell'intervento in oggetto

Descrizione degli interventi

Secondo quanto descritto nella documentazione trasmessa dalla Sezione Lavori Pubblici, l'intervento consiste nella rimozione della vegetazione che si è insediata sulle strutture del Ponte romano sul Fiume Ofanto situato al confine tra i comuni di Canosa, San Ferdinando di Puglia e Cerignola dalla vegetazione infestante (erbe, arbusti, rovi) al fine di consentire i successivi interventi di restauro dello stesso, così come richiesti dalla competente Soprintendenza con nota del 19/03/2017 inviata alla medesima Sezione LL. PP. e menzionata nella documentazione trasmessa. La vegetazione insediata sulle strutture del manufatto *"inficia la stabilità delle strutture (avendo già provocato la caduta di numerosi conci di pietra del rivestimento) ma rende altresì impossibile procedere al rilievo topografico di tutte le strutture che consentirebbe di avviare le pratiche di manutenzione delle stesse"* (rifi. "Allegato a nota prot. 6412 - Relazione VINCA", p. 2). Si dichiara altresì che in prossimità delle pile del ponte vi sono accumuli di materiale solido che *"nella zona centrale dell'alveo determina il restringimento del corso d'acqua con conseguente aumento della velocità della corrente e un maggior battente idrico in corrispondenza delle pile che non sono interessate dai fenomeni di deposito di detriti: in conseguenza di quanto sopra tali strutture maggiormente sollecitate mostrano evidenti segni di deterioramento (...)"* (ibidem, p. 7). L'area complessiva di intervento comprende un'area di circa 1.000 m² in adiacenza al ponte.

La Sezione LL.PP. ha pertanto proceduto a redigere progetto esecutivo finalizzato essenzialmente a:

- taglio ed asportazione della vegetazione infestante che interessa la struttura;
- taglio della vegetazione infestante che interessa le aree limitrofe alla struttura ed, in special modo, le pile e i muri d'ala.

Sono previsti interventi in alveo limitati all'ispezione del fondo al fine di trovare conci eventualmente distaccatisi dal paramento delle pile del ponte. Le attività si svolgeranno per lo più dal basso mediante l'impiego di cestelli montati su autocarri leggeri o sollevatori telescopici adatti per il fuoristrada che consentiranno di operare in sicurezza sulle pile. Tali mezzi potranno accedere nell'alveo del fiume Ofanto tramite il guado in calcestruzzo armato presente nei pressi della struttura (lato valle) e realizzato in periodo bellico per consentire l'attraversamento del fiume da parte dei mezzi militari.

Descrizione delle area di intervento

Le aree di intervento sono ricomprese all'interno del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto" nonché del SIC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" per il quale vigono le Misure di conservazione previste dal R. n. 6/2016 e ss.mm. e ii. Secondo il relativo Formulario standard¹, all'interno di tale sito sono presenti i seguenti habitat individuati dalla Direttiva CEE/92/43), 6220* (Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*) e 92A0 (Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*). In particolare, nell'area di intervento è verosimilmente presente l'habitat 92A0 per il quale vigono le specifiche Misure di conservazione previste dal R.r. n. 6/2016 e ss. mm. e ii.

Secondo quanto riportato nel Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE², l'habitat 92A0 è costituito da boschi ripariali a dominanza di *Salix* spp. e *Populus* spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze *Populion albae* e *Salicion albae*. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante sub mediterranea. I saliceti ripariali rientrano nell'alleanza *Salicion albae* Soó 1930 (ordine *Salicetalia purpureae* Moor 1958), mentre i boschi di pioppo nell'alleanza *Populion albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine *Populetalia albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948). Entrambi gli ordini sono inclusi nella classe *Salici purpureae-Populetea nigrae* Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Bácscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi, classis nova (addenda).

considerato che:

- nella documentazione integrativa trasmessa con la nota prot. n. 10686/2018 la Sezione LL.PP., con riferimento a quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui al Regolamento regionale n. 6/2016 e ss.mm. e ii., precisava quanto segue:
 - *l'intervento in alveo è limitato esclusivamente all'ispezione del fondo al fine di trovare conci eventualmente distaccatisi dal paramento delle pile del ponte. Si utilizzerà, ove possibile, il guado in cemento armato esistente;*
 - *l'intervento non prevede lavori di canalizzazione, di tombamento e di copertura del corso d'acqua. Si sottolinea che le ragioni di somma urgenza sono connesse all'incolumità del bene archeologico;*
 - *l'intervento non prevede modifiche all'alveo e alle sponde del corso d'acqua;*
 - *la rimozione della vegetazione sulle pile del ponte verrà effettuata con mezzi manuali, senza utilizzo di diserbanti o di pirodiserbo;*
 - *il taglio e lo sfalcio della vegetazione sarà localizzato unicamente sulle pile del ponte, al fine di consentire il rilievo archeologico della struttura. Qualora necessario per consentire le operazioni di rilievo, il taglio e lo sfalcio sui corpi arginali sarà eseguito secondo le modalità previste dalle misure di conservazione e quindi solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali. In questo caso, la percentuale massima ammissibile di esemplari arborei o arbustivi da abbattere è del 30%;*

¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmisioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120011.pdf

² <http://vnr.unipg.it/habitat/cerca.do?formato=stampa&idSegnalazione=38>

- *la zona di intervento è classificata nel P.A.I. quale area ad alta pericolosità idraulica, pertanto, qualora necessario, non sarà possibile lasciare in loco una parte degli alberi e della ramaglia tagliati e depezzati (circa 20%) come necromassa in piccoli cumuli sui terreni ripari, al fine di costituire habitat, rifugio e sostegno della catena alimentare;*
 - *qualora sia necessario intervenire anche sui corpi arginali, l'altezza del taglio sarà regolata in modo da evitare lo scorticamento del suolo;*
 - *l'alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti avverranno a distanza di sicurezza dal corso d'acqua e le aree di sosta saranno dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale;*
 - *non sono previsti interventi di espurgo e risagomatura*
 - *l'intervento di sfalcio della vegetazione è funzionale al rilievo del bene archeologico, pertanto sarà eseguito senza programmazione di cicli annuali.*
- la Provincia di Barletta – Andria – Trani, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, con nota prot. n. 19645 del 23/05/2018, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ha reso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
 - che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale non ha trasmesso il proprio parere così come richiesto dal Servizio scrivente con le note prot. AOO_089/24/05/2018 n. 5497 e AOO_089/30/07/2018 n. 8372

Considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto che il progetto in esame non è direttamente connesso con la gestione e conservazione del predetto SIC, si ritiene che non possano sussistere incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, rammentando tuttavia di aver cura di rispettare quanto indicato nel parere favorevole reso dalla Provincia di Barletta – Andria – Trani, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per i *“lavori urgenti di sfalcio delle erbe infestanti per la conservazione delle strutture murarie del Ponte Romano in agro di Canosa, San Ferdinando di Puglia e Cerignola”* per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
- **di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;**
 - di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al soggetto proponente: Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, alla Provincia di Barletta – Andria – Trani, in qualità di Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto", all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale, all'Arma dei Carabinieri (Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare), ai Comuni di Canosa, di San Ferdinando di Puglia e di Cerignola;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ssmi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Settore VI – Servizio Ecologia

Gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”

Provincia di Barletta Andria Trani c/o ITA – Piazza S. Pio X, n. 9 – 76123 ANDRIA

Settore VI – Servizio Ecologia c/o Piazza Plebiscito n. 34 – 76121 Barletta

PEC: ambiente.energia@cert.provincia.bt.it – tel 0883/1978925

Codice org. PROVINCIA BAT
Protocollo 0019645-18
Data 23/05/2018
Classificazione IX.01.01U



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologica e Paesaggio

Sezione Lavori Pubblici

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Servizio VIA/VInCA

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.c. Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Servizio Parchi e tutela della biodiversità
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione del materiale litoide accumulatosi nel greto del fiume Ofanto e pulizia della vegetazione a ridosso delle pile in muratura in corrispondenza del Ponte Romano. CUP: B29B17000050002 Trasmissione parere ex art. 6 co. 4 L.R. 11/2011 e ss.mm.ii.

Con riferimento all'istanza del 8.03.2018 prot. n. 0003855, acquisita agli atti della Provincia di Barletta Andria Trani al prot. n. 0018024 del 06.03.2017, con la quale Codesta struttura regionale ha chiesto allo scrivente Settore il rilascio del nulla osta per i lavori di manutenzione straordinaria per la rimozione del materiale litoide accumulatosi nel greto del fiume Ofanto e pulizia della vegetazione a ridosso delle pile in muratura in corrispondenza del Ponte Romano, ricadenti nei Comuni di Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Cerignola, si rappresenta, preliminarmente, quanto segue:

- con D.G.R. Puglia 28 maggio 2013, n. 998 è stata affidata la gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto” alla Provincia di Barletta Andria Trani;
- il Parco, allo stato attuale, non è dotato di un Piano Territoriale, previsto dall'art. 7 della L.R. 14 dicembre 2007, n. 37, istitutiva dell'Area Naturale Protetta di cui trattasi, né del Regolamento, previsto dall'art. 9 della citata Legge regionale, pertanto, per formulare il presente nulla osta di competenza del soggetto gestore dell'Ente Parco, è stata verificata la coerenza degli interventi previsti di cui alla proposta progettuale in oggetto, in relazione alla:
 - zonizzazione provvisoria (art. 3 L.R. 37/2007) del Parco così come modificata con L.R. n. 7 del 16 marzo 2009 che prevede la Zona 1 (di rilevante interesse naturalistico) e la Zona 2 (di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale);
 - alle finalità istitutive della L.R. 37/22007 art. 2 e alle norme generali di tutela e salvaguardia del territorio art. 5 della L.R. 37/22007;

Al. 1
Il presente allegato, composto da n. TRE
fascicoli è parte integrante della Determina-
zione del Dirigente del Servizio SEZIONE AUTORIZZA-
ZIONI ATT. LI n. 114 del 20-8-2018

- al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, che, nelle more del sistema delle tutele e nell'individuazione di ulteriori contesti paesaggistici, ha definito le aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali – 100 metri – (art. 143 del Codice sul Paesaggio, co. 1, lett. e – Misure di Salvaguardia e utilizzazione, art. 72 NTA del PPTR).

Dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della predetta istanza, si rileva che l'intervento proposto consiste nella manutenzione straordinaria per la rimozione del materiale litoide accumulatosi nel greto del fiume e pulizia della vegetazione a ridosso delle pile in muratura in corrispondenza del Ponte del Fiume Ofanto e pulizia della vegetazione a ridosso delle pile del Ponte Romano. Le lavorazioni saranno finalizzate a rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o indiretto nonché a mettere in sicurezza le strutture del ponte, costituiscono sommariamente in:

- *Sfalcio delle erbe e degli arbusti infestanti lungo le sponde del corso d'acqua e in alveo;*
- *formazione di piste per consentire ai mezzi meccanici di raggiungere le pile centrali del ponte;*
- *eliminazione della vegetazione infestante con interessa i rostri e le spalle del ponte (a mano);*
- *asportazione del materiale litoide accumulato nell'alveo del fiume e sulle pile centrali del ponte;*
- *allontanamento e sistemazione del materiale in corrispondenza dei limitrofi tratti arginali.*

Verificato che:

- l'area interessata dall'intervento ricade, in parte, nella Zona 1, di rilevante interesse naturalistico, del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto;
- l'intervento ricade nel S.I.C. IT9120011, denominato "Valle dell'Ofanto – Lago di Capacciotti"; e conseguentemente soggiace alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale nei modi e nelle competenze sancite dall'art. 6 co. 1 bis della L.R. 11/2001.

Premesso che mentre il nulla osta rilasciato dall'Ente gestore dell'Area Naturale Protetta, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/2007, opera sul piano della verifica della conformità dell'intervento al Piano Territoriale e al Regolamento del Parco, ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'art. 2 e nel rispetto delle norme generali di tutela e di salvaguardia di cui all'art. 5 della citata L.R. 37/2007, la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, prevista dal DPR 357/97, in attuazione delle Direttive CEE 79/409 (cd. Direttiva "Uccelli") e 92/43 (cd. Direttiva "Habitat"), mira a verificare che un piano o progetto non pregiudichi l'integrità del sito appartenente alla Rete Natura 2000, nonché la coerenza e la compatibilità dei Lavori proposti con gli obiettivi di conservazione per i siti della rete Natura 2000 della Regione Puglia così come definiti nel Regolamento regionale 10 maggio 2016, n. 6 recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per Siti di Importanza Comunitaria (SIC), modificato con DGR n. 646 del 02.05.2017.

Il nulla osta dell'Ente Parco, infatti, deve valutare tutti gli interessi contrapposti e assicurare il perseguimento di tutti gli obiettivi di tutela e conservazione sottesi all'istituzione dell'Area Naturale Protetta interessata dall'intervento proposto, anche la conservazione e il recupero degli equilibri ecologici e delle biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali tutelati dalle citate direttive comunitarie; pertanto, il rilascio del nulla osta non può che essere logicamente successivo a provvedimenti involgenti interessi dell'area naturale stessa, tanto che l'Ente Parco non potrebbe ragionevolmente rilasciare un nulla osta a seguito dell'esito negativo di una Valutazione di Incidenza Ambientale.

Premesso quanto sopra, ai fini del prosieguo dell'iter istruttorio di cui trattasi, necessita acquisire il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale, di competenza della Regione Puglia, nel quale, ai sensi dell'art. 6, co. 4 della L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii., lo scrivente Ufficio del Parco esprime parere endoprocedimentale di competenza.

Orbene, al fine di rendere speditivo il procedimento de quo lo scrivente Settore, all'esito della valutazione della documentazione trasmessa, relativa alla descrizione degli interventi di manutenzione straordinaria, verificata la coerenza degli interventi previsti con le finalità istitutive ex art. 2 della L.R.

37/22007 e con le norme generali di tutela e salvaguardia del territorio ex art. 5 della L.R. 37/22007, con particolare riferimento agli effetti diretti e/o indiretti che i medesimi interventi possono produrre sul predetto S.I.C.; ritenuto che gli interventi proposti, per caratteristiche, dimensionamento e localizzazione non comporteranno un impatto negativo sul sito SIC interessato, denominato "Valle dell'Ofanto- Lago Capaciotti", cod. IT9120011, né una perturbazione diretta e/o indiretta di habitat e specie tutelate; si esprime PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 11/2011 e ss. mm e ii., nel rispetto dello stesso Regolamento regionale 10 maggio 2016, n. 6 (modificato con DGR n. 646 del 02.05.2017) con particolare riguardo alle prescrizioni di seguito indicate:

1. Immediatamente prima dell'intervento è opportuno che venga svolto un sopralluogo volto, in particolare, a rilevare la presenza di nidi; in caso positivo, al fine di salvaguardare l'area, è necessario procedere alla loro rimozione ed allontanamento in altre zone idonee;
2. divieto di utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione;
3. compatibilmente con le esigenze idrauliche, obbligo di lasciare in loco una parte degli alberi e della ramaglia tagliati e depezzati (circa dal 20% al 10% in ragione delle situazioni di contesto) come necromassa in piccoli cumuli sui terreni ripari, al fine di costituire habitat, rifugio e sostegno della catena alimentare;
4. l'alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti dovranno avvenire a distanza di sicurezza dal corso d'acqua (almeno 4 m) e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale;
5. dovranno essere utilizzati i necessari accorgimenti al fine di contenere l'inquinamento acustico, così da arrecare minor disturbo possibile alle specie faunistiche presenti nell'area;
6. per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle stesse.
7. le attività non potranno essere condotte nel periodo compreso tra il 15 marzo al 15 luglio;
8. la sistemazione del materiale litoide asportato sarà effettuato con la tecnica dello spandimento in loco a formare "banche di sedimenti" le cui caratteristiche saranno quelle di poter essere facilmente erodibili al fine di consentire la riattivazione di una naturale dinamica dei sedimenti in relazione ai regimi idraulici dati.


Il presente parere è espresso nell'ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1 e 4 della L.R. 11/ 2001 e ss.mm.ii..

Lo scrivente Ufficio, pertanto, resta in attesa di ricevere copia del provvedimento di VinCA di competenza della Regione Puglia. All'esito della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, qualora fosse espletata favorevolmente, questo Ufficio procederà nell'istruttoria dell'istanza di cui trattasi, finalizzata al rilascio del nulla osta, ex art. 10 della L.R. 37/2007, previo perfezionamento dell'istanza.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

**Il Direttore del Parco Naturale Regionale
"Fiume Ofanto"**

Arch. Mauro IACOVELLO



Il Dirigente

Ing. Vincenzo GIERRA

